

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2013)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro « ad interim » di Grazia e Giustizia
(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Tesoro
(FERRARI - AGGRADI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(GIOLITTI)

e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile
(VIGLIANESI)

NELLA SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1971

Finanziamento per la costruzione di carrozze ferroviarie destinate al trasporto dei detenuti

ONOREVOLI SENATORI. — Per il trasporto dei detenuti ed internati sulle Ferrovie dello Stato, l'Amministrazione penitenziaria dispone di tre gruppi di carrozze cellulari, distinti come segue:

1) gruppo Kcr 48.107-48.166 per n. 60 unità, ridotte a 42 a seguito di eventi bellici, costruite nel 1910 con apposita erogazione di fondi (legge n. 372 del 25 giugno 1909);

2) gruppo Kt 48.000-48.409 per n. 10 unità ridotte a 9 a seguito degli stessi eventi bellici, costruite nel 1934 con la utilizzazione

dei fondi residuati dalla costruzione delle carrozze del primo gruppo;

3) gruppo Kz 48.600-48.622 per n. 23 unità costruite di recente con i fondi appositamente stanziati dal Ministero di grazia e giustizia negli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51, posti a disposizione delle Ferrovie dello Stato che providero nelle proprie officine non solo alla costruzione delle nuove carrozze, ma anche al restauro di quelle residue dopo le distruzioni verificatesi a seguito dei detti eventi.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fin dal 1961 il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, cui è devoluto il servizio dei trasporti dei detenuti, ha rappresentato peraltro la necessità di apportare sostanziali modifiche al primo gruppo di carrozze cellulari in circolazione sulle strade ferrate, perchè ritenute non più rispondenti alle necessità del servizio stesso. Ciò, sia per effetto della loro vetustà, che è causa di frequenti guasti al materiale e che rende assai precarie le condizioni di efficienza e di sicurezza per il regolare espletamento del servizio, sia perchè non più adeguate, per le loro caratteristiche tecniche, alle nuove esigenze dei trasporti di cui trattasi.

D'altra parte, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per ovviare agli inconvenienti lamentati, primo tra i quali quello attinente alla sicurezza ed alla incolumità dei trasportati, e per conseguire altresì l'attuazione di un vasto programma di rinnovamento, potenziamento e riclassamento del materiale rotabile, ha prospettato la necessità e l'urgenza di procedere alla demolizione di tutte le carrozze cellulari appartenenti al primo gruppo, costruite nel 1910 con cassa di legno, sostituendole con altre a cassa metallica.

In accoglimento di tali richieste, l'Amministrazione penitenziaria, di concerto con i

Dicasteri interessati, ha pertanto predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si prevede la costruzione di carrozze cellulari del tipo a carrelli, aventi ciascuna otto celle da sei posti ed una a tre posti per complessivi cinquantuno posti, una cella imbottita per i detenuti particolarmente pericolosi anche sotto il profilo psichiatrico, due ritirate, nonché un compartimento a tre cuccette e tre divani imbottiti per i militari di scorta. Tali carrozze inoltre consentono la effettuazione di viaggi a lungo percorso e senza limitazione di velocità.

È tuttavia evidente che la spesa di lire 2.100 milioni, preventivata nel 1964 per la sostituzione totale delle 42 carrozze destinate alla demolizione, sulla base di lire 50 milioni per carrozza, non appare più sufficiente alla realizzazione dell'intero programma già previsto; cosicchè quest'ultimo verrà limitato alla costruzione di un minor numero di carrozze sino alla concorrenza dello stanziamento complessivo di lire 2.100 milioni, al quale si provvederà, quanto a lire 1.000 milioni, a carico del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e quanto a lire 1.100 milioni a carico del corrispondente capitolo numero 5381 per il successivo anno finanziario 1970.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 2.100 milioni per la costruzione di carrozze cellulari a cassa metallica per il trasporto dei detenuti sulle Ferrovie dello Stato, in sostituzione di 42 carrozze a cassa di legno, non più utilizzabili.

Art. 2.

Le carrozze cellulari saranno del tipo a carrelli, con otto celle a sei posti ed una a tre posti per complessivi cinquantuno posti, una cella imbottita, due ritirate, un compartimento a tre cuccette e tre divani imbottiti per militari di scorta, atte a viaggiare senza limitazioni di velocità su lunghi percorsi.

Alla costruzione provvederà il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

All'onere di lire 2.100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà quanto a lire 1.000 milioni a carico del fondo di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 — intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo della detta disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 — e quanto a lire 1.100 milioni a carico del corrispondente capitolo n. 5381 per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.